

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1474

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOMBARDO, PEZZATI, MAROLI, BURO MARIA LUIGIA,
CASADEI AMELIA, BOFFARDI INES, MANCINI VINCENZO,
BONALUMI**

Presentata il 19 maggio 1977

Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, recante norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende ovviare ad un inconveniente rappresentato dalla errata interpretazione dell'articolo 17 della legge 16 aprile 1974, n. 114, relativa alla contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata, e conseguente sganciamento dalla previdenza marinara.

Ciò è giustificato dal fatto che il disegno di legge governativo n. 1264 di recente presentazione, non tiene sufficientemente in conto le aspirazioni delle categorie interessate, volte a superare la incresciosa situazione provocata dalla errata interpretazione da parte dell'INPS dell'articolo 17 della legge in parola.

L'articolo unico del predetto disegno di legge, infatti, anziché interpretare il suddetto articolo nel senso indicato, in un primo momento, dallo stesso INPS, lo modifica sostanzialmente in senso negativo, in quanto obbliga i pescatori della pesca costiera locale o ravvicinata, a pagare oltre

l'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, anche il contributo spettante alla Gestione marittimi della Cassa.

In tal modo viene travisato l'intento del legislatore che, con la legge n. 114 del 1974, mediante l'equiparazione in materia contributiva fra pesca e agricoltura, si prefiggeva di estendere ai pescatori gli stessi vantaggi economici, derivanti dalla contribuzione ridotta al Fondo lavoratori dipendenti del settore agricolo, al pari di quanto avviene negli altri paesi della CEE; ed inoltre viene mantenuta la situazione disastrosa attualmente in atto caratterizzata da azioni giudiziarie intentate contro i pescatori dall'INPS per il mancato versamento dei contributi previsti dalla legge n. 27 del 1973 e non dovuti per effetto della legge n. 14 del 16 aprile 1974.

Solo una legge volta ad interpretare nel senso da noi proposto la volontà del legislatore che è chiaramente intesa a privilegiare il settore mediante una diminuzione

degli oneri contributivi può dare altresì corretta attuazione alle disposizioni dell'articolo 17 *ab origine*, cioè, dall'entrata in vigore della legge n. 114 del 1974.

Infine, è opportuno rilevare che la posizione assunta nella presente proposta di legge è confortata dall'analoga proposta n. 976 di altri colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'espressione « sempreché non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 » contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 16 aprile 1974, n. 114, indica che l'applicazione alle imprese di pesca, di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonché ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 sempreché non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, dell'aliquota del 7,91 per cento sulle retribuzioni previste dal terzo comma dell'articolo 17 della medesima legge n. 114 del 1974, comporta l'esclusione dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Tale aliquota si applica sulle tabelle previste dall'INPS gestione Cassa nazionale previdenza marinara.